

STATUTO

Articolo 1

(Denominazione)

È costituita una società per azioni sotto la denominazione “Marco Polo Industrial Holding S.p.A.” (di seguito, la “Società”).

Articolo 2

(Sede legale)

- 2.1. La Società ha la sede legale in Italia nel Comune di Milano.
- 2.2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, filiali, succursali tecniche e amministrative, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, in Italia e all'estero; inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere disposto il trasferimento della sede legale della Società all'interno del territorio italiano.

Articolo 3

(Oggetto sociale)

- 3.1. La Società ha ad oggetto l'esercizio, in forma imprenditoriale, di attività di acquisto, detenzione e gestione di azioni, quote e/o partecipazioni societarie, non nei confronti del pubblico, e, in particolare, l'acquisto, detenzione e gestione in via diretta della partecipazione in Pirelli & C. S.p.A. e/o suoi successori (di seguito, “Pirelli”).
- 3.2. La Società può anche svolgere qualunque attività connessa, strumentale, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa, senza limitazione alcuna, la costituzione di garanzie reali e/o personali (anche in favore di terzi, l'assunzione e la concessione di prestiti, in qualunque forma, o altre forme di finanziamento (ivi incluse garanzie *corporate*) in favore di società controllate dalla Società.
- 3.3. Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate a persone iscritte in registri professionali, le attività di cui all'Articolo 106 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, nei limiti in cui sono svolte nei confronti del pubblico, nonché le attività in generale riservate e quelle non consentite ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

Articolo 4

(Durata)

Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2100, e può essere prorogato senza alcun diritto di recesso dei soci.

Articolo 5

(Capitale sociale e Azioni)

- 5.1. Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è pari ad Euro 3.389.347,90, ed è suddiviso in complessive n. 10.822.090 azioni senza indicazione del valore nominale (le “Azioni” e ciascuna l’“Azione”).
- 5.2. Ciascuna Azione dà diritto a 1 (un) voto; le Azioni sono nominative e sono rappresentate da certificati azionari. Le Azioni conferiscono ai loro titolari uguali diritti patrimoniali e amministrativi, salvo per quanto previsto nel presente Statuto.
- 5.3. In caso di aumenti di capitale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso o limitato nel rispetto delle leggi applicabili.
- 5.4. Con delibera dell'Assemblea dei Soci, il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché di attivi consentiti, nel rispetto delle leggi applicabili, delle disposizioni del presente Statuto e delle delibere dell'Assemblea dei Soci.

- 5.5. Ogni Azione è indivisibile. In caso di comproprietà di una o più Azioni, i diritti dei comproprietari nei confronti della Società, salvo quanto previsto dall'Articolo 2347 del codice civile, devono essere esercitati da un rappresentante comune.
- 5.6. In data 5 agosto 2015, l'Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile e da sottoscrivere in una o più *tranches* entro i termini indicati in delibera, per complessivi massimi nominali Euro 10.174.351,90 (ora residui Euro 6.835.004), mediante emissione di massime n. 32.820.490 (ora residue 22.048.400) nuove Azioni.

Articolo 6

(Recesso)

Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine di durata della Società; e
- l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 7

(Divieto di Trasferimento delle Partecipazioni)

- 7.1. È vietato qualsiasi Trasferimento di una Partecipazione a qualsiasi Persona fino all'11 agosto 2020, laddove,
- (i) per "**Trasferimento**" si intende qualsiasi atto di cessione o disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà (anche fiduciaria), e/o nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsivoglia altro diritto reale o personale di godimento sulle Partecipazioni nella Società (o parte di esse), oppure la costituzione o il trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, di qualsiasi diritto reale o personale di godimento sulle Partecipazioni nella Società (o parte di esse), ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la cessione a titolo fiduciario, la costituzione in pegno o in usufrutto, la costituzione in *trust*, il conferimento, la permuta, la fusione, la scissione e il trasferimento di ramo di azienda, e compresi altresì gli atti disposizione posti in essere ai fini e per gli effetti del trasferimento del Controllo (come *infra* definito) su società o enti che detengano, direttamente o indirettamente, tale Partecipazione;
- (ii) per "**Partecipazione**" si intende qualsiasi Azione o diritto di opzione, sottoscrizione, o prelazione ai sensi delle leggi applicabili, nonché qualsiasi altro strumento, ivi inclusi strumenti finanziari, *warrant* e/o obbligazioni convertibili, che conferisca diritti di voto ovvero il diritto di acquistare, ricevere o sottoscrivere, in qualunque forma, la proprietà o altro diritto reale su Azioni e sui relativi diritti, ivi inclusi eventuali derivati, detenuti direttamente o indirettamente, che conferiscano al beneficiario una posizione lunga sulle Azioni;
- (iii) per "**Persona**" si intende qualsiasi persona fisica, società di capitali, società di persone, *partnership*, ditta, associazione, consorzio, ente privo di personalità giuridica o altro soggetto;
- (iv) "**Controllo**" ha il significato di cui all'Articolo 2359, comma 1, n. 1 del codice civile. I termini "**Controllante**", "**Controllata**" e "**Controllare**" saranno interpretati in maniera conforme.
- 7.2. Resta inteso che il divieto di Trasferimento di cui al precedente Articolo 7.1 non troverà applicazione nel caso di costituzione di pegni sulle Partecipazioni nella Società a favore di banche ed intermediari finanziari, a garanzia delle obbligazioni derivanti dai Contratti di Finanziamento (come *infra* definiti), nonché nel caso di escussione di tali pegni in qualsiasi modo effettuata.

Articolo 8
(Finanziamenti)

I soci potranno mettere a disposizione della Società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, mezzi finanziari o somme di denaro, sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e del presente Statuto. L'assunzione di finanziamenti avverrà nel rispetto delle, ed entro i limiti consentiti dalle, leggi applicabili e in particolare dei criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.

Articolo 9
(Assemblea dei Soci)

- 9.1. L'Assemblea dei Soci è sia ordinaria che straordinaria e delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
- 9.2. L'Assemblea dei Soci può riunirsi in qualunque località in Italia, anche in un luogo diverso dalla sede della Società, ovvero in altro Stato dell'Unione Europea o nella Repubblica Popolare Cinese; il diritto di intervento e rappresentanza in seno all'Assemblea sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.
- 9.3. I titolari di diritti di voto possono nominare un rappresentante munito di procura conferita secondo le vigenti previsioni normative e regolamentari. La procura deve essere conferita per iscritto, deve essere trasmessa alla Società in formato elettronico e la relativa documentazione deve essere conservata tra gli atti della Società.
- 9.4. Il diritto di intervento e di voto in Assemblea dei Soci è regolato dalle applicabili disposizioni di legge e del presente Statuto.

Articolo 10
(Convocazione dell'Assemblea dei Soci)

- 10.1. L'Assemblea dei Soci può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno tramite invio di un avviso di convocazione, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, a mezzo di: *(i)* lettera inviata a tutti i soci indicati nel libro soci, agli amministratori ed ai sindaci tramite servizio postale o mezzo equivalente, con avviso di avvenuto recapito; o, in alternativa, *(ii)* qualsiasi altro mezzo, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione da parte del relativo destinatario. L'avviso di convocazione sarà predisposto in lingua italiana e inglese, restando inteso che, in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese.
- 10.2. L'Assemblea dei Soci può inoltre essere convocata, nei limiti di cui all'Articolo 2367 del codice civile, su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto della Società, a condizione che la richiesta indichi gli argomenti da trattare.
- 10.3. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata senza ritardo ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Collegio Sindacale.
- 10.4. L'avviso di convocazione può indicare una seconda data di convocazione per un giorno diverso, qualora l'Assemblea in prima convocazione non sia validamente costituita.
- 10.5. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale della Società e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; in tal caso, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 10.6. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o,

qualora consentito ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni.

Articolo 11

(Delibere dell'Assemblea dei Soci)

10.1. Salvo quanto di seguito previsto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

10.2. Fermo quanto precede, le seguenti delibere adottate dall'Assemblea dei Soci:

(i) qualsiasi decisione relativa ad azioni di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi degli Articoli 2392 e 2393 del codice civile;

(ii) qualsiasi aumento e/o riduzione di capitale sociale diverso da qualsiasi aumento e/o riduzione del capitale sociale che:

(x) sia richiesto in esecuzione di previsioni di legge; e/o

(y) sia necessario per consentire il rifinanziamento del debito derivante dai documenti finanziari (inclusi i pacchetti di garanzie) relativi al finanziamento della Società sottoscritti in data 30 aprile 2015, come di volta in volta modificati e/o integrati, in relazione all'operazione di acquisizione del controllo di Pirelli e all'esclusione delle relative azioni dalla quotazione sul mercato regolamentato (i "**Contratti di Finanziamento**"), quando tali Contratti di Finanziamento vengano a scadere o in caso di violazione o potenziale significativa violazione dei *covenant* finanziari in essi previsti; e/o

(z) sia necessario per consentire l'acquisto di ulteriori azioni di Pirelli entro 12 mesi dal Giorno Lavorativo precedente la prima data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta (come *infra* definita), senza che si tenga conto di possibili ulteriori date di pagamento derivanti da eventuali riaperture dei termini dell'Offerta stessa e/o procedure di obbligo o diritto di acquisto di cui agli Articoli 108 e 111 TUF (la "**Prima Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Offerta**") e, in tal caso, a condizione che (A) tali acquisti vengano effettuati ad un prezzo per azione Pirelli pari a o inferiore al corrispettivo dell'Offerta e (B) l'investimento complessivo a titolo di capitale indirettamente riferibile ai titolari di azioni di classe B emesse dalla società che esercita attività di direzione e coordinamento sulla Società (la "**Società Esercitante Direzione e Coordinamento**"), tenuto conto sia della sottoscrizione iniziale del capitale sociale sia di ogni altra sottoscrizione (e pagamento) di aumenti di capitale di detta società intervenuti nel corso del predetto periodo di 12 mesi decorrenti dal Giorno Lavorativo precedente alla Prima Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Offerta, non sia superiore a complessivi Euro 1.149.000.000 (un miliardo centoquarantanove milioni) (ai fini del presente Statuto, per "**Giorno Lavorativo**" si intende qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e da qualunque altro giorno in cui gli istituti finanziari non sono aperti per l'esercizio della loro ordinaria attività sulla piazza di Milano (Italia), Pechino (Repubblica Popolare Cinese), Lussemburgo, o Mosca (Russia));

fermo restando che tutti gli aumenti di capitale di cui ai precedenti punti (x), (y) e (z) dovranno in ogni caso essere offerti in opzione a tutti soci della Società ai sensi dell'Articolo 2441 del codice civile e il relativo prezzo di sottoscrizione per Azione dovrà essere determinato in base al *fair market value*;

- (iii) scioglimento della Società, fusioni (diverse dalle fusioni di cui agli Articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile) e/o scissioni;
- (iv) qualsiasi modifica dello Statuto diverse da quelle di cui all'Articolo 2365 del codice civile;

saranno legittimamente adottate nella relativa Assemblea dei Soci a condizione che

- (A) il socio direttamente Controllante la Società sia rappresentato nella relativa Assemblea dei Soci da un procuratore speciale nominato congiuntamente (i) dal presidente del consiglio di amministrazione, (ii) dall'amministratore delegato, ovvero, a partire dalla Data Rilevante, un ulteriore amministratore di detto socio che sia stato direttamente o indirettamente espresso dall'Azionista di Maggioranza di Classe B (come definito nello statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento) (l'"**Amministratore Designato B1**") nonché (iii) da un ulteriore amministratore di detto socio che sia stato direttamente o indirettamente espresso dall'Azionista di Minoranza di Classe B (come definito nello statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento (essendo inteso, ai fini del presente Statuto, che "**Data Rilevante**" ha il medesimo significato ad essa attribuito nello statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento);
- (B) il socio direttamente Controllante la Società, rappresentato come sopra, sia munito di tutte le autorizzazioni prescritte dal relativo statuto, nonché, risalendo lungo la relativa catena partecipativa fino alla Società Esercitante Direzione e Coordinamento (compresa), di tutte le autorizzazioni richieste dagli statuti delle società a loro volta Controllanti detto socio.

Articolo 12

(Diritto di intervento e voto nell'Assemblea dei Soci)

- 12.1. Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e rispetto ai quali sia accertata la sussistenza della legittimazione anche in forza di quanto prescritto dal precedente Articolo 11.2(A). Ciascuna Azione attribuisce diritto ad 1 (uno) voto. Non è ammesso il voto disgiunto.
- 12.2. Per l'intervento in Assemblea non occorre il preventivo deposito delle Azioni o dei relativi certificati azionari.
- 12.3. L'Assemblea si può svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:
 - (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;
 - (ii) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
 - (v) siano indicati nell'avviso di convocazione le eventuali particolari modalità di collegamento in audio e/o video conferenza.
- 12.4. Il presidente dell'Assemblea presiederà la riunione e condurrà il suo svolgimento nel rispetto della legge e del presente Statuto. A tal fine, il presidente, tra le altre cose: (i) verificherà che l'Assemblea è regolarmente costituita; (ii) accerterà l'identità dei presenti

e la loro legittimazione – anche statutaria – a partecipare all’adunanza, ivi incluso tramite procura; (iii) accerterà il raggiungimento dei *quorum* necessari per l’adozione delle delibere assembleari; (iv) dirigerà la riunione, anche disponendo un differente ordine di trattazione e discussione degli argomenti all’ordine del giorno indicati nell’avviso di convocazione dell’adunanza assembleare. Il presidente prenderà inoltre le misure idonee a consentire l’ordinato svolgimento della discussione e della votazione, ne stabilirà la procedura ed accerterà i relativi risultati. Il presidente avrà facoltà di far predisporre un servizio di traduzione simultanea in lingua inglese e cinese.

- 12.5. I verbali delle riunioni dell’Assemblea ordinaria saranno redatti in versione italiana e inglese, entrambe da trascrivere a libro; in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese. Con riferimento ai verbali delle riunioni dell’Assemblea straordinaria, sarà fornita agli intervenuti che ne facciano richiesta una traduzione in lingua inglese; in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella italiana.

Articolo 13

(Presidente e segretario)

- 13.1. L’Assemblea dei Soci sarà presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o rinuncia, dall’Amministratore Delegato ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, da persona eletta a maggioranza dei presenti.
- 13.2. Il presidente dell’Assemblea nominerà un segretario, anche non socio, e qualora necessario uno o più scrutatori, anche non soci. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale della riunione è redatto da notaio.

Articolo 14

(Nomina del Consiglio di Amministrazione)

- 14.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 16 (sedici) amministratori, anche non soci, che durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.
- 14.2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
- 14.3. Le liste presentate devono (a) essere sottoscritte dai soci che le presentano, e (b) essere depositate presso la sede della Società ed essere messe a disposizione almeno 2 (due) giorni di calendario prima della data dell’Assemblea dei Soci convocata per deliberare sulla nomina degli amministratori, salva rinuncia al termine da parte di tutti i soci. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Le liste sono messe a disposizione dei soci presso la sede sociale della Società.
- 14.4. I soci che da soli o con altri soci detengano una partecipazione al capitale sociale almeno pari al 10% (dieci per cento) potranno presentare o concorrere alla presentazione di una lista.
- 14.5. Ciascun socio, unitamente alle sue Affiliate, può presentare o concorrere a presentare una sola lista e può votare a favore di una sola lista; ciascun candidato può apparire su una sola lista. Le liste non conformi alle previsioni di cui sopra non potranno essere votate. “Affiliata” indica, in relazione ad una società o altro soggetto, qualsiasi società o altro soggetto che, direttamente o indirettamente, Controlla, è Controllato da, o è sottoposto a comune Controllo con, tale società o soggetto.
- 14.6. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
- (i) i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra quelle presentate;

- (ii) il primo dei candidati indicati in tale lista sarà eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - (iii) fino alla Data Rilevante, il candidato posizionato al n. 9 nella lista sarà eletto Amministratore Delegato della Società.
- 14.7. Qualora non venga presentata alcuna lista, la nomina del Consiglio di Amministrazione non avrà luogo secondo il meccanismo del voto di lista di cui sopra, bensì tramite delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti all'Assemblea e a condizione che il socio direttamente Controllante la Società sia rappresentato da un procuratore speciale nominato in conformità alle previsioni di cui al precedente Articolo 10.2(A). Allo stesso modo si procederà, con riferimento agli amministratori ancora da eleggere, qualora la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non contenga un numero sufficiente di candidati.
- 14.8. Qualora nel corso dell'esercizio un amministratore si dimetta o comunque venga a cessare dall'incarico per qualsiasi causa, si provvederà ai sensi di legge.
- 14.9. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i restanti consiglieri di amministrazione cesseranno automaticamente dall'incarico e tale cessazione avrà effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.
- 14.10. In tale ipotesi, l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione sarà convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.
- 14.11. Se vengono a cessare, per dimissioni o altrimenti, tutti gli amministratori, l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 15

(Presidente del Consiglio di Amministrazione e Segretario)

- 15.1. Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società, anche in sede processuale.
- 15.2. Gli altri amministratori hanno la rappresentanza legale della Società nei limiti dei poteri ad essi delegati o in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto.
- 15.3. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare, anche in via permanente, un segretario, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 16

(Poteri del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato - Delibere del Consiglio di Amministrazione - Composizione della lista per il consiglio di amministrazione e per il collegio sindacale di Pirelli)

- 16.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e provvede, in particolare, a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto alle competenze, anche autorizzative, dell'Assemblea dei Soci, fermo il necessario rispetto delle procedure e degli obblighi cui la Società sarà vincolata nel quadro della sua sottoposizione a direzione e coordinamento, come anche richiesto dallo statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento.
- 16.2. Al fine di dare esecuzione alle proprie delibere e adempiere ai propri doveri di gestione, il Consiglio di Amministrazione delega all'Amministratore Delegato gli opportuni poteri, nei limiti di quanto previsto ai sensi dell'Articolo 2381 del codice civile e ferma la facoltà di delegare singole attribuzioni al Presidente e/o ad altri amministratori. Per l'ipotesi in cui le azioni Pirelli non siano quotate su un mercato regolamentato, l'Amministratore Delegato è altresì titolare del potere di richiedere, ove ne faccia richiesta entro l'11 agosto 2020 l'Azionista di Maggioranza di Classe B (come definito

nello statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento), l'avvio della procedura di fusione per incorporazione, nella stessa Società Esercitante Direzione e Coordinamento, della Società e delle altre società Controllate dalla stessa Società Esercitante Direzione e Coordinamento (compresa Pirelli ed escluse le Controllate di quest'ultima), con contestuale adozione, da parte della società risultante dalla fusione, dello statuto di Pirelli *pro tempore* vigente, al fine di consentire l'avvio della procedura di nuova ammissione a quotazione delle azioni Pirelli ai sensi di quanto previsto dal Patto Parasociale (come *infra* definito) e dallo statuto di Pirelli.

16.3. In ogni caso, sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le prerogative spettanti gli per legge nonchè, nel rispetto delle previsioni che seguono, le deliberazioni concernenti l'approvazione e/o la modifica del *budget* e/o del *business plan* della Società.

16.4. Salvo ove diversamente previsto da altre disposizioni del presente Statuto, tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate alla presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti, a condizione che siano presenti almeno (x) 1 (uno) degli amministratori designati dall'Amministratore Delegato della società direttamente Controllante la Società (ovvero uno degli amministratori espressi, direttamente o indirettamente, dall'Azionista di Maggioranza di Classe B (come definito nello statuto del Socio Esercitante Direzione e Coordinamento), e (y) 1 (uno) degli amministratori espressi, direttamente o indirettamente, dall'Azionista di Minoranza di Classe B (come definito nello statuto del Socio Esercitante Direzione e Coordinamento). In caso di parità di voti, sarà attribuito al Presidente un voto determinante.

Qualora, tuttavia, venga convocata una riunione del Consiglio di Amministrazione e questa non possa essere validamente tenuta per l'assenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere (x) e (y), in tal caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà riconvocare il prima possibile il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul medesimo ordine del giorno e tale nuova riunione dell'organo amministrativo sarà validamente tenuta qualora sia presente almeno la metà degli amministratori, a prescindere dal fatto che siano presenti gli amministratori di cui alle precedenti lettere (x) e (y), e ogni delibera sarà validamente adottata con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti fermo restando che, in caso di parità di voti, al Presidente attribuito un voto determinante.

16.5. Qualora il Presidente eserciti il proprio voto determinante, esso dovrà essere motivato e in ogni caso tenere conto del migliore interesse della Società.

16.6. Fermo restando quanto indicato nel precedente Articolo 16.4, l'approvazione delle seguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione richiederà sempre (in ogni convocazione) la presenza e il voto favorevole di almeno 9 (nove) amministratori, fermo il necessario rispetto delle procedure e degli obblighi cui la Società sarà vincolata nel quadro della sua sottoposizione a direzione e coordinamento come anche richiesto dallo statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento:

(a) ogni proposta o raccomandazione da sottoporre all'Assemblea straordinaria dei Soci in relazione a qualsiasi delle materie indicate al precedente Articolo 10.2;

(b) qualsiasi decisione relativa al rilascio di istruzioni di voto e all'esercizio dei diritti di voto nelle assemblee di Pirelli, con riguardo a qualsiasi delle materie indicate qui di seguito:

(x) qualsiasi materia elencata all'Articolo 11.2(i), (iii) e/o (iv), a seconda del caso;

(y) qualsiasi aumento e/o riduzione di capitale sociale diverso da qualsiasi aumento e/o riduzione del capitale sociale che:

- (i) sia richiesto in esecuzione di previsioni di legge; e/o
 - (ii) sia necessario per consentire il rifinanziamento del debito derivante dai Contratti di Finanziamento alla loro scadenza o in caso di violazione o potenziale significativa violazione dei *covenant* finanziari in essi previsti;
- (z) qualsiasi materia per la quale lo statuto sociale di Pirelli prevede delle maggioranze qualificate in assemblea ovvero le ulteriori materie di cui all'Articolo 3.6(A) dell'accordo parasociale che sarà stipulato fra China National Tire & Rubber Corporation, Ltd, China National Chemical Corporation, Camfin S.p.A., Long-Term Investments Luxembourg S.A. e LTI Holding S.r.l., e iscritto presso gli uffici del Registro delle Imprese di Milano, avente ad oggetto, *inter alia*, i diritti ed obblighi delle parti con riguardo alla Società, alle sue Società Controllate, ivi inclusa Pirelli, e come di volta in volta modificato e/o rinnovato (il "**Patto Parasociale**");
- (c) qualsiasi decisione relativa al Trasferimento, in tutto o in parte, della partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente, dalla Società in Pirelli – fatta esclusiva eccezione per le decisioni relative all'adesione o meno a offerte pubbliche di acquisto alternative o concorrenti all'offerta pubblica di acquisto promossa dalla Società sulla totalità delle azioni ordinarie e di risparmio di Pirelli (l'"**Offerta**") – nonché, nel caso in cui le azioni Pirelli siano quotate su un mercato regolamentato, qualsiasi decisione relativa a qualsiasi acquisto, di ulteriori azioni Pirelli che determini l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria su Pirelli o che comporti la violazione di qualsivoglia *covenant* finanziario previsto dai Contratti di Finanziamento;
- (d) qualsiasi decisione relativa all'Assunzione di Indebitamento, fatta esclusiva eccezione per le decisioni che siano necessarie al fine di rifinanziare il debito oggetto dei Contratti di Finanziamento alla loro scadenza o in caso di violazione o potenziale significativa violazione dei *covenant* finanziari in essi previsti (laddove "**Assunzione di Indebitamento**" indica: (i) l'assunzione da parte della Società di finanziamenti o altro indebitamento in qualsiasi forma, diversi da quelli previsti dai Contratti di Finanziamento, e (ii) la concessione di garanzie in favore di terzi, a condizione che in entrambi i casi *sub* (i) e (ii): (a) si tratti di finanziamento o di indebitamento o di garanzie per un importo superiore a Euro 450.000.000 (quattrocentocinquanta milioni) per singola operazione o serie di operazioni connesse; e/o (b) tale operazione o serie di operazioni connesse comporti la violazione da parte della relativa società degli impegni e dei parametri finanziari previsti dai Contratti di Finanziamento, e/o preveda impegni e/o parametri finanziari che siano meno favorevoli per la Società rispetto a quelli previsti dai, e convenuti nei, Contratti di Finanziamento; e/o (iii) ogni successivo rifinanziamento dei debiti della Società ai sensi dei Contratti di Finanziamento, anche attraverso l'emissione di obbligazioni; e/o (iv) modifiche sostanziali ai termini dei Contratti di Finanziamento, compresi, a titolo esemplificativo, i *covenants* ed i parametri finanziari);
- (e) qualsivoglia operazione con Parti Correlate diversa da quelle previste nel Patto Parasociale, intendendosi per "**Parte Correlata**", con riferimento a ciascun socio e/o soggetto Controllante direttamente o indirettamente tale socio, alla Società e a sue Controllate dirette o indirette, ogni Persona qualificabile quale

“parte correlata” ai sensi dell’Allegato 1 al Regolamento Consob n. 17221/2010, come modificato con Delibera n. 17389/2010;

- (f) qualsiasi decisione relativa ad azioni di responsabilità previste dall’Articolo 2393-*bis* del codice civile;
 - (g) qualsivoglia operazione che non sia prevista o inclusa nel *budget* annuale e/o nel *business plan* della Società e di valore superiore, per singola operazione, ad Euro 7.500.000 (sette milioni cinquecento mila);
 - (h) qualsiasi modifica dell’Offerta e/o dell’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di risparmio di Pirelli promossa da Marco Polo Industrial Holding S.p.A.;
- 16.7. Qualsiasi delibera concernente la composizione della lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione di Pirelli – che sarà composto, come sarà indicato nello statuto sociale,
- (i) per l’ipotesi in cui le azioni ordinarie Pirelli non siano quotate su un mercato regolamentato, da n. 16 (sedici) amministratori ovvero (ii) nel caso in cui le azioni ordinarie Pirelli siano quotate su un mercato regolamentato, da n. 15 (quindici) amministratori – dovrà essere adottata nel rispetto di quanto di seguito indicato:
- (X) per l’ipotesi in cui le azioni ordinarie Pirelli non siano quotate su un mercato regolamentato:
 - (a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società avrà il potere di designare metà dei candidati alla carica di amministratore da indicare nella lista per la nomina del consiglio di amministrazione di Pirelli (la “**Lista Bidco**”), restando inteso che uno tra essi verrà designato alla carica di presidente del consiglio di amministrazione di Pirelli e, a partire dalla Data Rilevante, un altro di essi verrà designato alla carica di Amministratore Delegato di Pirelli;
 - (b) l’Amministratore Delegato (ovvero, a partire dalla Data Rilevante, l’Amministratore Designato B1) della Società avrà il potere di designare 5 (cinque) candidati alla carica di amministratore da indicare all’interno della Lista Bidco, restando inteso che – fino alla Data Rilevante – uno tra di essi (nella persona del dott. Marco Tronchetti Provera finché questi è in carica o, in seguito, il soggetto che sarà indicato dall’Amministratore Delegato della Società all’esito e nel rispetto della procedura di successione adottata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli) verrà designato alla carica di Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo di Pirelli; e
 - (c) un amministratore della Società direttamente o indirettamente espresso dall’Azionista di Minoranza di Classe B (come definito nello statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento) (l’“**Amministratore Designato B2**”) avrà il potere di designare 3 (tre) candidati alla carica di amministratore da indicare da indicare nella Lista Bidco.
 - (Y) per l’ipotesi in cui le azioni ordinarie Pirelli siano quotate su un mercato regolamentato:
 - (a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società avrà il potere di designare 9 posizioni nella Lista Bidco, di cui: (i) il primo candidato per ordine progressivo della Lista Bidco sarà il Presidente di Pirelli e il secondo candidato della Lista Bidco sarà l’Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo di Pirelli, in persona del dott. Marco Tronchetti Provera, finché questi è in carica o, in seguito, del candidato che, fino alla Data Rilevante, sarà indicato dall’Amministratore Delegato della Società all’esito e nel rispetto della procedura di successione adottata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli, (ii) altri 7 candidati saranno elencati con i numeri 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 13 nella

Lista Bidco, inclusi 2 amministratori indipendenti che saranno elencati nella Lista Bidco ai numeri 11 e 12;

- (b) l'Amministratore Delegato della Società (ovvero, a partire dalla Data Rilevante, l'Amministratore Designato B1) avrà il potere di designare 3 posizioni nella Lista Bidco elencate ai numeri 4, 8 e 14, tra cui un amministratore indipendente, che sarà elencato nella predetta lista al n. 8; e
- (c) l'Amministratore Designato avrà il potere di designare 3 posizioni nella Lista Bidco elencate ai numeri 6, 10 e 15, tra cui un amministratore indipendente, che sarà elencato nella predetta lista al n. 10, fermo restando che, nel caso di cui all'Articolo 27.2(X) dello statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento, la posizione al numero 10 della Lista Bidco sarà invece designata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, scegliendo da una lista di tre candidati indipendenti predisposta dell'Amministratore Delegato della Società.

Qualora qualsiasi tra il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Amministratore Delegato della Società (ovvero, a partire dalla Data Rilevante, l'Amministratore Designato B1) e l'Amministratore Designato B2 omettano di fornire le designazioni di propria competenza, gli altri amministratori direttamente o indirettamente espressi, rispettivamente, (i) dall'azionista titolare del maggior numero delle azioni di categoria "A" emesse dalla Società Esercitante Direzione e Coordinamento, ovvero (ii) dall'Azionista di Maggioranza di Classe B (come definito nello statuto di detta società), ovvero (iii) dall'Azionista di Minoranza di Classe B (come definito nel medesimo statuto), forniranno congiuntamente le designazioni che sono state omesse dal rispettivo soggetto sopraindicato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Amministratore Delegato della Società (ovvero, a partire dalla Data Rilevante, l'Amministratore Designato B1) e l'Amministratore Designato B2, congiuntamente tra loro, dovranno depositare, in nome e per conto della Società, la lista per la nomina del consiglio di amministrazione di Pirelli presso la sede legale di quest'ultima entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti il termine ultimo per il deposito della lista come previsto dallo statuto sociale di detta società, intendendosi per "Giorno Lavorativo" qualunque giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e da qualunque altro giorno in cui gli istituti finanziari non sono aperti per l'esercizio della loro ordinaria attività sulla piazza di Milano (Italia), Pechino (Repubblica Popolare Cinese), Lussemburgo, o Mosca (Russia).

Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e/o l'Amministratore Delegato della Società (ovvero, a partire dalla Data Rilevante, l'Amministratore Designato B1) e/o l'Amministratore Designato B2 non concorrano a depositare la lista nel termine indicato, entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi precedenti il termine ultimo di deposito della lista ai sensi dello statuto sociale di Pirelli, ciascun amministratore della Società avrà la facoltà di depositare tale lista presso la sede sociale di detta società in conformità alle previsioni dello statuto di quest'ultima.

Qualora, il Consiglio di Amministrazione della Società decida di riservare alla propria competenza qualsivoglia dei poteri di ciascun amministratore ai sensi del presente Articolo 16.7 in relazione alla composizione della lista di candidati al consiglio di amministrazione di Pirelli o il relativo deposito presso la sede sociale di quest'ultima, tale decisione dovrà essere adottata con il voto unanime di tutti gli amministratori in carica.

- 16.8. Per l'ipotesi in cui le azioni ordinarie Pirelli non siano quotate su un mercato regolamentato, qualsiasi delibera concernente la composizione della lista dei candidati

alla carica di membro del Collegio Sindacale di Pirelli dovrà essere adottata nel rispetto di quanto di seguito indicato:

- (a) nel caso in cui il Collegio Sindacale di Pirelli sia composto 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti:
 - (i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società avrà il potere di designare 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente;
 - (ii) l'Amministratore Delegato della Società (ovvero, a partire dalla Data Rilevante, l'Amministratore Designato B1) avrà il potere di designare 1 (uno) sindaco effettivo (che ricoprirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Pirelli) e 1 (uno) sindaco supplente; ovvero
- (b) nel caso in cui, laddove richiesto dall'Amministratore Delegato della Società (o, a partire dalla Data Rilevante, l'Amministratore Designato B1) ovvero dall'Amministratore Designato B2, il Collegio Sindacale di tale società sia composto da 7 (sette) membri, di cui 5 (cinque) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti:
 - (i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società avrà il potere di designare 3 (tre) sindaci effettivi, di cui 1 (uno) ricoprirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Pirelli;
 - (ii) l'Amministratore Delegato della Società (ovvero, a partire dalla Data Rilevante, l'Amministratore Designato B1) avrà il potere di designare 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente;
 - (iii) l'Amministratore Designato B2 avrà il potere di designare 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente.

Qualora qualsiasi tra il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato (ovvero, a partire dalla Data Rilevante, l'Amministratore Designato B1) e/o l'Amministratore Designato B2 (a seconda dei casi) ometta di fornire le designazioni di propria competenza, gli altri amministratori direttamente o indirettamente espressi, rispettivamente, (i) dall'azionista titolare del maggior numero delle azioni di categoria "A" emesse dalla Società Esercitante Direzione e Coordinamento, ovvero (ii) dall'Azionista di Maggioranza di Classe B (come definito nello statuto di detta società), ovvero (iii) dall'Azionista di Minoranza di Classe B (come definito nel medesimo statuto), forniranno congiuntamente le designazioni che sono state omesse dal rispettivo soggetto sopraindicato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e l'Amministratore Delegato della Società (ovvero, a partire dalla Data Rilevante, l'Amministratore Designato B1) nel caso di Collegio Sindacale di Pirelli composto da 5 (cinque) membri a norma della precedente lettera (a), ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Amministratore Delegato della Società (ovvero, a partire dalla Data Rilevante, l'Amministratore Designato B1) e l'Amministratore Designato B2 nel caso di Collegio Sindacale di Pirelli composto da 7 (sette) membri a norma della precedente lettera (b), congiuntamente tra loro, dovranno depositare, in nome e per conto della Società, la lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Pirelli presso la sede legale di quest'ultima e in conformità alle previsioni previste dallo statuto sociale di Pirelli entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti il termine ultimo per il deposito della lista come previsto dallo statuto sociale di Pirelli.

Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e/o l'Amministratore Delegato (ovvero, a partire dalla Data Rilevante, l'Amministratore Designato B1) e/o l'Amministratore Designato B2 (a seconda dei casi) non concorrano a depositare la lista nel termine indicato, entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi precedenti il termine ultimo di deposito della lista ai sensi dello statuto sociale di Pirelli,

ciascun amministratore della Società avrà la facoltà di depositare tale lista presso la sede sociale di Pirelli in conformità alle previsioni dello statuto sociale di quest'ultima.

16.9. Per l'ipotesi in cui le azioni ordinarie Pirelli siano quotate su un mercato regolamentato, qualsiasi delibera concernente la composizione della lista dei candidati al Collegio Sindacale di Pirelli – che sarà composto, come sarà indicato nello statuto sociale, da 3 (tre) sindaci effettivi e 3 (tre) sindaci supplenti – dovrà essere adottata nel rispetto di quanto di seguito indicato:

- (i) il Presidente della Società avrà il potere di designare 2 candidati nella lista – sezione sindaci effettivi, elencati ai numeri 1 e 3 e 2 candidati nella lista – sezione sindaci supplenti, elencati al numero 1 e 3; e
- (j) l'Amministratore Delegato della Società (ovvero, a partire dalla Data Rilevante, l'Amministratore Designato B1) avrà il potere di designare 1 candidato nella lista – sezione sindaci effettivi – elencato al numero 2, il quale, ove non sia stata depositata la lista di minoranza ai sensi delle disposizioni dello statuto di Pirelli di volta in volta vigente, ricoprirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Pirelli, e 1 candidato nella lista – sezione sindaci supplenti, elencato al numero 2.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e l'Amministratore Delegato della Società (ovvero, a partire dalla Data Rilevante, l'Amministratore Designato B1), congiuntamente tra loro, dovranno depositare, in nome e per conto della Società, la lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Pirelli presso la sede legale di quest'ultima e in conformità alle previsioni previste dallo statuto sociale di Pirelli entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti il termine ultimo per il deposito della lista come previsto dallo statuto sociale di Pirelli.

Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e/o l'Amministratore Delegato (ovvero, a partire dalla Data Rilevante, l'Amministratore Designato B1), a seconda dei casi, non concorrano a depositare la lista nel termine indicato, entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi precedenti il termine ultimo di deposito della lista ai sensi dello statuto sociale di Pirelli, ciascun amministratore della Società avrà la facoltà di depositare tale lista presso la sede sociale di Pirelli in conformità alle previsioni dello statuto sociale di quest'ultima.

16.10. Qualora il Consiglio di Amministrazione della Società decida di riservare alla propria competenza qualsivoglia dei poteri di ciascun amministratore ai sensi dei precedenti Articoli 16.8 e 16.9 in relazione alla composizione della lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Pirelli o il suo deposito presso la sede sociale di quest'ultima, tale decisione dovrà essere adottata con voto unanime di tutti gli amministratori in carica.

Articolo 17

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché tale luogo si trovi in Italia, in uno Stato dell'Unione Europea ovvero nella Repubblica Popolare Cinese, tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno 2 (due) amministratori della Società.

17.2 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da qualsiasi altro amministratore che ne faccia le veci. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate con comunicazione scritta predisposta in lingua italiana ed inglese (restando inteso che in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese), da indirizzarsi a tutti gli amministratori e a tutti i sindaci al domicilio risultante dai libri sociali mediante lettera raccomandata, lettera trasmessa a mani, messaggio telefax o di posta elettronica, che dovrà essere

ricevuta almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi – o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima – rispetto al giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, il luogo e l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio e/o video conferenza. In assenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando ad esso partecipino tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.

- 17.3 A richiesta di ciascun amministratore, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati.
- 17.4 Su richiesta presentata per tempo da qualsiasi amministratore, le adunanze del Consiglio di Amministrazione disporranno della traduzione simultanea in inglese. La traduzione sarà effettuata da un traduttore qualificato che parli correntemente italiano ed inglese e che sia ragionevolmente accettabile per tutti gli amministratori.
- 17.5 I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione saranno predisposti in versione italiana e inglese, entrambe da trascrivere a libro. In caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese.

Articolo 18

(Remunerazione degli amministratori)

- 18.1. I membri del Consiglio di Amministrazione non riceveranno alcun compenso per la carica, fatta eccezione per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione.
- 18.2. In ogni caso, gli amministratori hanno diritto al rimborso delle ragionevoli spese documentate, sostenute nell'esercizio del proprio incarico.

Articolo 19

(Collegio Sindacale)

- 19.1. Il Collegio Sindacale è composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina e pari, a seconda del caso, a (x) 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti, ovvero, laddove ne faccia espressa richiesta l'Amministratore Delegato del socio di Controllo (ovvero, a partire dalla Data Rilevante, l'Amministratore Designato B1, come designato nel relativo statuto) o l'Amministratore Designato B2 con lettera raccomandata a/r indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Società almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti il termine ultimo di deposito delle liste (y) 7 (sette) membri, di cui 5 (cinque) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti. Il Collegio Sindacale resta in carica per 3 (tre) esercizi fino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato.
- 19.2. La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci. Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 19.3. Le liste presentate dai soci devono (a) essere sottoscritte dai soci che le presentano, (b) essere depositate presso la sede della Società ed essere messe a disposizione almeno 2 (due) giorni di calendario prima della data dell'Assemblea dei Soci convocata per deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. Le liste sono messe a disposizione dei soci presso la sede sociale.
- 19.4. I soci titolari di Azioni che da soli o con altri soci siano titolari di una partecipazione al capitale sociale almeno pari al 10% (dieci per cento) potranno presentare o concorrere a presentare una lista.
- 19.5. Ciascun socio, unitamente alle sue Affiliate, può presentare o concorrere a presentare una sola lista e può votare a favore di una sola lista; ciascun candidato può apparire su una sola lista. Le liste non conformi alle previsioni di cui sopra non potranno essere votate.

- 19.6. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai sensi della legge applicabile per le rispettive cariche.
- 19.7. Alla elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:
- (i) i membri del Collegio Sindacale saranno scelti tra i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra quelle presentate;
 - (ii) il primo dei candidati indicati in tale lista sarà eletto Presidente del Collegio Sindacale.
- Qualora non venga presentata alcuna lista, la nomina del Collegio Sindacale non avrà luogo secondo il meccanismo del voto di lista di cui sopra, bensì tramite delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con il voto favorevole della maggioranza degli Azionisti presenti e a condizione che il socio direttamente Controllante la Società sia rappresentato da un procuratore speciale nominato ai sensi dell'Articolo 10.2(A).
- 19.8. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà iscritto nel registro dei revisori legali.
- 19.9. I membri del Collegio Sindacale dovranno avere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni di legge.
- 19.10. Ai sindaci effettivi spetta il compenso determinato dall'Assemblea dei Soci.
- 19.11. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di qualsiasi dei suoi membri. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente tenute con la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti alla riunione.
- 19.12. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e partecipare alla discussione e intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Ove i requisiti di cui sopra siano rispettati, la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del Collegio Sindacale o, in sua assenza, nel luogo in cui si trova il sindaco più anziano per età.

Articolo 20

(Revisione legale dei conti)

- 20.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito pubblico registro. Tuttavia, ove si verifichino le condizioni previste dall'Articolo 2409-bis, comma 2, del codice civile, la revisione legale dei conti può essere affidata dall'Assemblea ordinaria dei Soci al Collegio Sindacale.
- 20.2. I requisiti, i doveri, l'attribuzione della revisione legale dei conti e le responsabilità della società di revisione sono regolati dalla legge.

Articolo 21

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22

(Utili)

Il 5% (cinque per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio annuale della Società sarà dedotto per essere allocato alla riserva legale ordinaria fintantoché quest'ultima non raggiunga un quinto del capitale sociale della Società. La porzione rimanente, di cui l'Assemblea dei Soci abbia deliberato la distribuzione, sarà ripartita tra i soci in misura proporzionale alle Azioni da ciascuno di essi possedute.

Articolo 23

(Scioglimento)

- 23.1. La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge.

23.2. In caso di scioglimento della Società, si procederà ai sensi degli Articoli 2484 e seguenti del codice civile.

Articolo 24

(Libro Soci)

Il domicilio dei soci, amministratori, sindaci e revisori, i rispettivi numeri di fax, indirizzi e-mail o altri recapiti – per quanto concerne i rapporti con la Società ed ai fini di qualsiasi comunicazione prevista dal presente Statuto o che deve essere inviata dalla Società ai suoi soci – sono quelli risultanti dal libro soci.

Articolo 25

(Previsioni Finali)

25.1 Rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

25.2 Unico azionista di Classe B della Società Esercitante Direzione e Coordinamento

Fino a quando le Azioni B della Società Esercitante Direzione e Coordinamento siano detenute da un unico socio ovvero nel caso di cui all'Articolo 27.2(X) dallo statuto di detta società, tutti i diritti e le prerogative previste dal presente Statuto indirettamente riferibili all'Azionista di Maggioranza di Classe B e all'Azionista di Minoranza di Classe B della Società Esercitante Direzione e Coordinamento si intenderanno cumulativamente spettanti a, ed esercitabili da, l'unico Azionista di Classe B o l'Azionista di Maggioranza di Classe B, ivi inclusi – senza limitazione alcuna – i diritti dell'Amministratore Designato.

25.3 Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, o ancora tra i Consiglieri, i Sindaci e/o i liquidatori e la Società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale – ivi comprese le controversie relative alla validità, efficacia, esecuzione ed opponibilità del presente Statuto – così come avente ad oggetto diritti disponibili relativi al Patto Parasociale – ivi comprese le controversie concernenti la validità, efficacia, esecuzione, opponibilità e risoluzione di tale Patto Parasociale – sarà devoluta alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, che deciderà secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (il “**Regolamento ICC**”).

Tutti gli arbitri saranno nominati dalla Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (la “**Corte**”). Il Presidente del Collegio arbitrale non potrà essere di nazionalità né italiana, né cinese né russa. La sede dell'arbitrato sarà a Parigi, le udienze, così come gli scritti difensionali, saranno in lingua inglese. Gli arbitri decideranno in via rituale, applicando al merito della controversia il diritto italiano. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per le parti.

Si dà atto che quello sopra riportato è lo statuto vigente della Società in forza delle combinate risultanze dell'assemblea straordinaria del 5 agosto 2015 e dell'esecuzione parziale dell'aumento di capitale, nonché del verificarsi delle condizioni sospensive apposte alla predetta delibera, avvenuta in data 11 agosto 2015.

L'amministratore e rappresentante



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, per il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Milano 11 Agosto 2015

Assolvimento virtuale del bollo

Autorizzazione no. 3/4774/2000 del 19.07.2000